

Civile Ord. Sez. 5 Num. 25912 Anno 2026
Presidente: IOFRIDA GIULIA
Relatore: LEUZZI SALVATORE
Data pubblicazione: 29/09/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11882/2020 R.G. proposto da:

Calora Vincenzo Rocco, rappresentato e difeso dall'avvocato Filomena
Bellizzi unitamente all'avvocato Carlo Congedo
-ricorrente-

contro

Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata-
avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Puglia n. 37/2019
depositata il 10/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dal
Consigliere Salvatore Leuzzi.

FATTI DI CAUSA

La controversia trae origine dall'avviso di accertamento n.
TVM030801881/2010, notificato l'11 settembre 2010 alla Calora
Costruzioni s.r.l., con il quale l'Agenzia delle entrate, sulla base del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

processo verbale di constatazione redatto il 22 dicembre 2009 dalla Guardia di finanza di Otranto, accertò, per l'anno d'imposta 2005, acquisti in evasione per euro 1.870.053,00, corrispondenti a prelevamenti privi di riscontro contabile, e recuperò a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, ricavi non dichiarati per euro 3.389.627,00, desunti anche dalle movimentazioni dei conti correnti intestati ai soci. La società impugnò l'atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lecce, deducendo, in sintesi, l'omessa notificazione del processo verbale di constatazione, l'invalidità della notificazione per mancanza della relata, la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, il difetto di motivazione dell'avviso ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, nel merito, l'illegittima imputazione alla società delle movimentazioni rilevate sui conti personali dei soci. L'Agenzia delle entrate si costituì, chiedendo il rigetto del ricorso. La Commissione tributaria provinciale, con sentenza n. 81/02/2012, depositata il 13 marzo 2012, respinse il ricorso, reputando regolare la consegna del processo verbale a Calora Vincenzo Rocco, insussistenti i dedotti vizi notificatori e motivazionali e legittima, in ragione della ristretta base familiare della compagine, la riferibilità alla società delle operazioni bancarie dei soci, in difetto di prova contraria. La società propose appello; nel corso del giudizio la Commissione tributaria regionale dispose una consulenza tecnica d'ufficio sulle movimentazioni bancarie e, all'udienza del 28 novembre 2016, l'Ufficio eccepì il difetto di legittimazione attiva dell'appellante, cancellata dal registro delle imprese il 1° aprile 2011. La Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 37/22/2019, depositata il 10 gennaio 2019, dichiarò inammissibile l'appello, rilevando che, alla data della sua proposizione, la società era già estinta e non poteva validamente promuovere l'impugnazione; compensò integralmente le spese, comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio. Avverso tale sentenza Calora Vincenzo Rocco,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

nella qualità di ex socio della società cancellata, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 40, comma 2, e 12, comma 7, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 75, 83 e 300, commi primo e secondo, cod. proc. civ., e, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del procedimento per violazione delle medesime disposizioni. Il ricorrente lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia dichiarato inammissibile l'appello sul presupposto dell'intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, senza considerare che l'evento estintivo, non dichiarato in udienza né notificato dal procuratore costituito nei modi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ., non avrebbe prodotto l'interruzione del processo e che il difensore, munito di procura estesa anche al secondo grado, avrebbe conservato, in forza del principio di ultrattività del mandato alla lite, il potere di proporre l'impugnazione in nome della società. Deduce, pertanto, che il giudice d'appello avrebbe dovuto esaminare nel merito le censure già formulate avverso la sentenza di primo grado, anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che aveva sensibilmente rideterminato l'ammontare delle movimentazioni prive di giustificazione.

Il motivo è fondato.

È pacifico che la Calora Costruzioni s.r.l. sia stata cancellata dal registro delle imprese il 1° aprile 2011, quando il giudizio di primo grado era ancora pendente, e che l'appello sia stato proposto il 26 settembre 2012. La Commissione tributaria regionale, richiamando Cass., Sez. Un., nn. 6070 e 6071 del 2013, ha attribuito rilievo decisivo a tale successione cronologica e ha dichiarato inammissibile il gravame sul presupposto che,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

alla data della sua proposizione, la società fosse ormai estinta e l'impugnazione dovesse provenire dai soci succeduti nei rapporti facenti capo all'ente.

Secondo Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio: ove intervenga nel corso di un giudizio, essa integra un evento interruttivo disciplinato dagli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., con prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. Se l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve, in linea di principio, provenire dai soci o essere loro indirizzata, poiché la stabilizzazione processuale del soggetto estinto non può eccedere il grado nel quale l'evento si è verificato.

Tale principio deve, tuttavia, essere coordinato con la regola dell'ultrattività del mandato alla lite enunciata da Cass., Sez. Un., 4 luglio 2014, n. 15295. Quando la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore non sia dichiarata in udienza né notificata alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 cod. proc. civ., il difensore continua a rappresentarla come se l'evento non si fosse verificato. Ne consegue la stabilizzazione della sua posizione processuale non soltanto nella fase attiva del grado in corso, ma anche nelle successive fasi di quiescenza e di riattivazione del rapporto processuale; il medesimo procuratore, se originariamente munito di procura valida per gli ulteriori gradi di merito, è pertanto legittimato a proporre l'impugnazione, ferma la necessità della procura speciale per il ricorso per cassazione.

La regola, espressione dell'esigenza di stabilità del processo e di tutela dell'affidamento delle altre parti e del giudice, opera anche quando la perdita della capacità processuale consegua alla cancellazione di una società dal registro delle imprese. Essa non attribuisce capacità processuale a un soggetto ormai estinto, ma mantiene ferma, per una

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

finzione interna al processo, la rappresentanza della parte finché l'evento non sia formalmente esteriorizzato. Come ribadito, tra le altre, da Cass. n. 11193 del 2022, tale ricostruzione non oblitera il fenomeno successorio conseguente all'estinzione, ma ne coordina gli effetti con il meccanismo di stabilizzazione processuale derivante dall'ultrattività della difesa.

Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta che l'evento estintivo, verificatosi durante il giudizio di primo grado, non fu dichiarato in udienza né notificato dal procuratore costituito ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ. L'Agenzia, costituitasi in appello il 26 novembre 2012, eccepì inizialmente soltanto la carenza di specificità dei motivi e contestò la fondatezza del gravame; la Commissione dispose poi una consulenza tecnica d'ufficio sulle movimentazioni bancarie e soltanto all'udienza del 28 novembre 2016 l'Ufficio dedusse il difetto di legittimazione attiva dell'appellante, producendo la visura camerale attestante la cancellazione. Ricorreva, dunque, il presupposto della mancata formale dichiarazione o notificazione dell'evento.

Il ricorso riproduce, inoltre, il contenuto della procura apposta a margine dell'atto introduttivo del 28 settembre 2010, con la quale la società, in persona del legale rappresentante, conferì all'avv. Massimo Fasano *«ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella procedura di cui al presente atto, tanto in primo che in secondo grado»*. Alla stregua di tale formulazione, il mandato non era circoscritto al giudizio di primo grado, ma comprendeva espressamente quello di appello. Il procuratore era pertanto legittimato, in forza dell'ultrattività del mandato, a proporre il gravame in nome della società, la cui posizione era rimasta stabilizzata nel processo per la mancata dichiarazione o notificazione dell'evento estintivo. La Commissione tributaria regionale ha invece arrestato il giudizio in base al solo rilievo che, al momento della proposizione dell'appello, la società era già estinta, senza verificare l'estensione della procura conferita al difensore e, quindi, senza applicare il principio di ultrattività del mandato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Poiché dagli atti risulta che la procura era valida anche per il secondo grado, l'appello proposto dal procuratore della società non poteva essere dichiarato inammissibile; il giudice regionale avrebbe dovuto esaminarne il merito, già fatto oggetto di istruzione mediante consulenza tecnica d'ufficio.

Il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, affinché esamini nel merito l'appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.

La Presidente
Giulia Iofrida

Corte di Cassazione - copia non ufficiale